

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

TESTO UNIFICATO N. 46-53/A

Norme in materia di dislessia

Approvato dalla Sesta Commissione nella seduta del 26 aprile 2018

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE N. 46

presentata dai Consiglieri regionali
TOCCO - PITTALIS - CAPPELLACCI - TUNIS - CHERCHI OSCAR - LOCCI - ZEDDA
Alessandra - FENU - TRUZZU - DEDONI - CRISPONI - PERU

il 28 maggio 2014

Interventi a favore delle persone affette da dislessia e da altri disturbi specifici dell'apprendimento

PROPOSTA DI LEGGE N. 53

presentata dai Consiglieri regionali
COZZOLINO - SABATINI - COCCO Pietro - COMANDINI - DERIU - FORMA - MELONI - MORICONI - PINNA Rossella - PISCEDDA - PERRA

l'11 giugno 2014

Sostegno alle persone affette da dislessia e da altri disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)

RELAZIONE DELLA SESTA COMMISSIONE PERMANENTE SALUTE, POLITICHE SOCIALI, PERSONALE DELLE ASL, IGIENE VETERINARIA, ATTIVITÀ SPORTIVE, ALIMENTAZIONE, EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE

composta dai Consiglieri

PERRA, Presidente - TOCCO, Vice presidente - RUGGERI, Segretario - GALLUS, Segretario - CHERCHI - CONTU - COSSA - COZZOLINO, relatore - FORMA - OPPI - PINNA - PIZZUTO - USULA

pervenuta il 7 maggio 2018

La Sesta Commissione, nella seduta del 26 aprile 2018, ha licenziato, all'unanimità dei presenti, il presente testo unificato recante "Interventi in favore di persone con disturbi specifici di apprendimento".

Il provvedimento nasce dall'esame di due proposte di legge, la n. 46 (Tocco) e la n. 53 (Cozzolino), iscritte per la prima volta all'ordine del giorno nella seduta della Sesta Commissione del 1° luglio 2015; deliberatone l'esame congiunto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del regolamento consiliare, le proposte sono state unificate in un unico testo utilizzato come base della discussione.

Ai fini di una più completa istruttoria, giacché non era stata ancora istituita l'Azienda per la tutela della salute- ATS, il Presidente della Commissione ha chiesto alle aziende sanitarie locali di effettuare una ricognizione e di comunicare alla Commissione i dati inerenti l'incidenza dei disturbi specifici dell'apprendimento in Sardegna, i tempi medi intercorrenti tra presa in carico e rilascio della certificazione, nonché la consistenza di eventuali liste d'attesa.

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, sono stati auditi i rappresentanti della direzione scolastica regionale, il Presidente dell'ordine degli psicologi di Cagliari, l'associazione ONLUS Neuropsicopedagogia e alcuni autorevoli neuropsichiatri infantili con competenze specifiche in materia di DSA; questi ultimi hanno collaborato attivamente alla stesura definitiva del testo, oltre che con il contributo fornito nel corso dell'audizione, anche con osservazioni ed emendamenti, che sono stati fatti propri dai proponenti e infine recepiti nel testo.

Successivamente, la Commissione ha sospeso per oltre un anno l'esame del provvedimento, tant'è che, prima di proseguire con l'approvazione dell'articolato, nella seduta del 29 novembre 2017, ha dato mandato ai proponenti di rivedere e aggiornare il testo.

Preso atto delle modifiche apportate, il 31 gennaio 2018, la Commissione ha approvato l'articolato, eccezion fatta per la norma finanziaria riguardo alla quale, ha preferito richiedere, ai sensi dell'articolo 33, comma 3 bis, della legge regionale n. 11 del 2006, la relazione tecnico finanziaria alla Giunta regionale.

Giacché la Giunta, nonostante le ripetute sollecitazioni non ha provveduto a inoltrare la relazione, la Commissione ha concluso l'esame dell'articolato, approvando anche la norma finanziaria, e ha inviato il provvedimento alla Terza Commissione per il parere di competenza.

Decorso infruttuosamente il termine per l'espressione del parere finanziario, infine, la Sesta Commissione ha licenziato il testo e nominato relatore per l'Aula l'onorevole Cozzolino.

Il testo unificato reca interventi in favore di persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA), i quali secondo le ricerche più recenti sono disturbi del neuro sviluppo che, lasciando intatto il

funzionamento intellettuale generale, compromettono la capacità di leggere, scrivere e calcolare in modo corretto e fluente.

All'interno dei disturbi specifici di apprendimento si distinguono, in particolare, le seguenti condizioni:

- la dislessia: "che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura";
- la disgrafia "che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica";
- la disortografia "che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica";
- la discalculia "che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri".

I DSA, sebbene perdurino per tutto l'arco di vita, sono modificabili attraverso interventi mirati: dunque è di fondamentale importanza intervenire tempestivamente quando essi si manifestano (all'inizio della scolarizzazione e precisamente quando termina il processo di insegnamento di base della lettura/scrittura e calcolo), apprestando rimedi e misure che consentono agli studenti di attenuare o compensare il disturbo e raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti.

Viceversa, un intervento tardivo impedisce allo studente di sviluppare le sue potenzialità e di conseguire il successo scolastico; non va poi trascurato il fatto che in assenza di interventi specifici, la condizione della persona con DSA può degenerare, determinando disagi relazionali e emozionali tali da limitare significativamente attività della vita quotidiana.

Dal punto di vista normativo, i DSA sono stati disciplinati per la prima volta (prima esistevano solo atti non normativi o leggi regionali) dal legislatore statale con la legge n. 170 del 2010 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), la quale nel dare attuazione ad importanti principi costituzionali quali il diritto all'istruzione (art. 30), la tutela della salute (art. 36) ed il principio di eguaglianza (art.3), si pone l'obiettivo di porre gli studenti con DSA sullo stesso piano degli altri, rimuovendo gli ostacoli che di fatto impediscono che arrivino al livello massimo delle loro capacità di espressione personale.

La predetta legge n. 170 del 2010, pur avendo il merito di aver previsto il diritto alle pari opportunità nell'istruzione per i ragazzi con DSA è intervenuta, rispetto a quanto avvenuto negli altri paesi avanzati, con un certo ritardo, ritardo i cui effetti sono ancora evidenti nella scarsa conoscenza e poca sensibilità sui DSA e, per certi versi, nei limiti della normativa che:

- 1) disciplina i DSA esclusivamente "in ambito scolastico" senza nulla prevedere per gli altri ambiti che, pure, vedono le persone con DSA affrontare situazioni di disagio: si pensi, ad esempio, alle modalità di svolgimento dei concorsi pubblici piuttosto che alle difficoltà correlate al mondo del lavoro.
- 2) subordina il diritto di usufruire degli strumenti compensativi e delle misure dispensative finalizzati al superamento/miglioramento del disturbo specifico, al possesso di una certificazione di DSA (in realtà la legge n. 170 del 2010 parla di diagnosi di DSA, ma è evidente che intende la certificazione: mentre, infatti, la diagnosi è atto clinico che come tale può essere posto da qualunque soggetto abilitato a farlo, la certificazione è il documento con valore legale che attesta il disturbo e i diritti che ne derivano e che pertanto soggiace alla legge per quanto concerne soggetti abilitati a rilasciarla e le relative procedure), rilasciata dal SSN, con facoltà, nelle regioni nel cui territorio "non sia possibile" avere la certificazione del SSN, di prevedere che la stessa sia rilasciata da specialisti o strutture accreditate.

Ebbene, in quest'ottica, il presente testo, stante la potestà legislativa concorrente della Regione in materia di tutela della salute e istruzione, si pone l'obiettivo immediato di superare i predetti limiti dotando anche la Regione autonoma della Sardegna, di una legge che, nel rispetto dei principi della n. 170 del 2010 e dell'Accordo 25 luglio 2012, n. 140, tra Governo, Regioni e Province autonome che reca "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento, consenta di:

- 1) introdurre regole certe e uniformi per la certificazione dei DSA tanto da parte dei competenti servizi del SSR, quanto da parte dei soggetti accreditati (artt. 3 e 10);
- 2) promuovere la ricerca, la raccolta dei dati epidemiologici e l'approfondimento scientifico nel campo dei DSA garantendo, anche per il tramite del Comitato tecnico scientifico, attenzione al trasferimento dei risultati degli approfondimenti scientifici nella ricerca nella pratica assistenziale (artt. 3 e 9);
- 3) diffondere la conoscenza dei DSA con iniziative di sensibilizzazione e con interventi formativi rivolti ai soggetti a vario titolo coinvolti (artt. 5 e 6);
- 4) tutelare i soggetti con DSA fuori dal contesto scolastico, tenendo conto anche delle particolari difficoltà delle famiglie, in ossequio a ciò che prevede la Costituzione e la stessa legge n. 170 del 2010, che annovera tra le sue finalità quella di "assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale" (art. 2, lett. h); per altro l'esigenza di tutelare anche gli adulti con DSA è resa più pressante dalla circostanza che le diagnosi di DSA sono un fenomeno molto recente e ci sono oggi molti adulti, che non avendo usufruito di supporto adeguato durante l'apprendimento, si portano dietro difficoltà importanti (art. 8);
- 5) valersi, stante l'impossibilità del SSR di rilasciare tempestivamente le certificazioni di DSA e delle scuole (vista l'imprescindibile connessione tra accertamento del disturbo e assegnazione degli strumenti compensativi e dispensativi) di assicurare un intervento didattico educativo adeguato, della facoltà prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 2010 e prevedere percorsi specifici per l'accREDITAMENTO di ulteriori soggetti privati specificamente autorizzati al rilascio delle certificazioni (art. 10).

A tal proposito, è bene ricordare che l'accREDITAMENTO degli specialisti e delle strutture abilitate a rilasciare la certificazione di DSA, è un accREDITAMENTO speciale, differente da quello previsto dal decreto legislativo n. 502 del 1992, che trova la sua fonte normativa nell'articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 2010 e nell'Accordo 25 luglio 2012, n. 140.

Proprio tale accordo precisa che, nel caso in cui i servizi pubblici o accREDITATI dal SSR non siano in grado di garantire il rilascio delle certificazioni in tempi utili per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste e, comunque, quando il tempo richiesto per il completamento dell'iter diagnostico supera i sei mesi, le regioni possono prevedere percorsi specifici per l'accREDITAMENTO di ulteriori soggetti privati.

La Sesta Commissione nel corso dell'istruttoria ha accertato che i tempi di rilascio delle certificazioni superano spesso i sei mesi, infatti, i direttori generali delle aziende territoriali interpellati sul punto hanno riferito:

- Asl 4: i tempi d'attesa dalla presa in carico al rilascio delle certificazioni sono di circa 6/8 mesi";
- Asl 5, esistono importanti differenze a seconda dei distretti e in particolare:

distretto	Lista d'attesa per la 1° visita dopo la richiesta
distretto Oristano	4 mesi
distretto Ales – Terralba	24 mesi
distretto Ghilarza Bosa	1 mese e mezzo

- Asl 6: ha riferito: "10 mesi è il tempo medio tra la richiesta e l'erogazione della prestazione con oscillazioni tra i 7 e i 13 mesi".
- Asl 8, si registrano i seguenti tempi:

distretto	lista d'attesa per la 1° visita dopo la richiesta
distretto Cagliari	6/7 mesi
distretto Area Ovest	12 mesi
distretto Quartu - Parteolla	10/12 mesi
distretto Sarrabus Gerrei	2 mesi
distretto Sarcidano	3 mesi

I neuropsichiatri sentiti in audizione, inoltre, hanno confermato "che i servizi neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza del Servizio sanitario regionale sono gravati da lunghissime liste d'attesa, spesso non stratificate per gravità".

Ciò posto, il presente testo unificato, nel rispetto della legge n. 170 del 2010 e in conformità a quanto stabilito dall'Accordo 25 luglio 2012, n. 140, attiva, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, percorsi specifici per l'accreditamento di ulteriori soggetti privati specificamente autorizzati al rilascio della certificazione di DSA.

A tutela delle persone con DSA e a garanzia della serietà del percorso diagnostico, la legge consente di accreditare solo strutture o equipe di professionisti privati con personale minimo e competenze documentate.

La realizzazione dei singoli interventi, consentirà nel lungo periodo di realizzare le finalità specifiche della legge e in particolare:

- favorire la diagnosi precoce di DSA e la certificazione tempestiva anche quando si manifestano in persone adulte;
- favorire il successo scolastico delle persone con DSA;
- formare e sensibilizzare gli insegnanti, i genitori e gli operatori socio-sanitari in merito alle problematiche legate ai DSA;
- favorire la creazione di reti;
- ridurre i disagi relazionali ed emozionali delle persone con DSA.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Sesta Commissione ne auspica una immediata presa in esame ed approvazione da parte dell'Assemblea consiliare.

Relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri

L'articolo 33, comma 3 bis, della legge regionale n. 11 del 2006 prevede che le Commissioni consiliari competenti possano richiedere alla Giunta regionale la relazione di cui al comma 3 per le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame, al fine della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica è trasmessa nel termine indicato dalle medesime commissioni e, in ogni caso, entro quindici giorni dalla richiesta.

Poiché la Giunta regionale, non ha trasmesso tale relazione tecnica, la Commissione di merito ha ritenuto di procedere prevedendo uno stanziamento complessivo di euro 150.000, di cui euro 50.000 (allocati nella missione 14 - programma 03 - titolo 1) destinati alla promozione della ricerca sui DSA ed euro 100.000 (allocati nella missione 13 - programma 07 - titolo 1), destinati, in via sperimentale, agli interventi previsti dagli articoli 5 e 6.

Per quanto riguarda i singoli articoli:

Articolo 1 e 2: individuano rispettivamente l'oggetto e le finalità della legge. Entrambi contengono una disciplina di tipo regolativo che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Articolo 3: evidenziata la necessità che l'attivazione del percorso diagnostico sia tempestiva e preceduta dagli interventi e dalle procedure previste dall'articolo 3, commi 2 e 3, della legge n. 170 del 2010, detta le regole a cui i servizi pubblici e i soggetti accreditati ai sensi del decreto legislativo n. 502 del 1992 devono conformarsi per il rilascio delle certificazioni. L'articolo contiene una disciplina di tipo regolativo che non comporta alcun onere per il bilancio regionale.

Articolo 4: la norma rinvia alla deliberazione della Giunta regionale per l'istituzione di un comitato tecnico scientifico sui DSA, con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio degli interventi previsti dalla presente legge. L'istituzione del comitato non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto ai partecipanti non sono riconosciuti rimborsi spese e gettoni di presenza.

Articolo 5: disciplina l'attivazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione sulle problematiche dei DSA; possono essere previsti convegni, seminari e giornate di sensibilizzazione e percorsi di sensibilizzazione destinati a diverse categorie di soggetti. L'articolo prevede oneri finanziari il cui ammontare e le concrete modalità di utilizzazione saranno meglio dettagliati nella successiva deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 12.

Articolo 6: disciplina interventi per la formazione e l'aggiornamento di operatori, familiari e docenti sulle problematiche dei DSA. L'articolo prevede oneri finanziari il cui ammontare e le concrete modalità di utilizzazione saranno meglio dettagliati nella successiva deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 12.

Articolo 7: descrive le misure educative e didattiche di supporto che le istituzioni scolastiche e le università riconoscono ai soggetti con certificazione DSA rilasciata ai sensi della presente legge. L'articolo contiene una disciplina di tipo regolativo che non comporta alcun onere per il bilancio regionale.

Articolo 8: detta norme che tutelano i soggetti con DSA, prevedendo che della loro situazione si tenga conto nel contesto lavorativo, nell'espletamento dei concorsi e, per quanto riguarda le specifiche esigenze delle famiglie di persone con DSA, nella contrattazione collettiva della Regione. L'articolo contiene una disciplina di tipo regolativo che non comporta alcun onere per il bilancio regionale.

Articolo 9: norma la promozione della ricerca sui DSA. L'articolo prevede oneri finanziari il cui ammontare è stato stimato in 50.000 euro.

Articolo 10: demanda alla Giunta regionale il compito di definire con deliberazione le modalità di accreditamento di soggetti abilitati a rilasciare la certificazione DSA. L'articolo contiene una disciplina di tipo regolativo che non comporta alcun onere per il bilancio regionale, giacché ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 170 del 2010, l'accredimento avviene nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articoli 11 e 12: recano la norma finanziaria e l'entrata in vigore.

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ONERI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE

ARTICOLO	DESCRIZIONE SPESE	TIPOLOGIA	CARATTERE TEMPORALE	2018	2019	2020
Articolo 5 (Iniziative di informazione e sensibilizzazione)	1) spese per campagne informative e di sensibilizzazione (convegni seminari e giornate di sensibilizzazione anche abbinata ad eventi sportivi) 2) attivazione di percorsi di sensibilizzazione rivolti a utenti, studenti e comunità regionale mediante la creazione e diffusione di materiale informativo cartaceo e informatizzato	Spesa corrente	Annuale	euro 100.000 da ripartire con deliberazione della Giunta regionale	euro 100.000 da ripartire con deliberazione della Giunta regionale	euro 100.000 da ripartire con deliberazione della Giunta regionale
Articolo 6 (formazione degli operatori sanitari e scolastici e delle famiglie)	Spese per attività formative e iniziative di formazione e aggiornamento di 1) operatori sanitari, familiari, docenti e dirigenti istituzioni scolastiche	Spesa corrente	Annuale			
Articolo 9 (Promozione della ricerca)	Fondi per la promozione dell'attività di ricerca nel campo dei DSA	Spesa corrente	Annuale	euro 50.000	euro 50.000	euro 50.000

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

Articoli 5 e 6: in assenza di indicazioni da parte della Giunta regionale si è individuato un tetto di spesa e nel contempo si è precisato che le risorse da destinare alla realizzazione degli interventi saranno meglio quantificate con deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 9: in assenza di indicazioni da parte della Giunta regionale per la quantificazione delle risorse destinate alla promozione della ricerca, si è scelto di procedere ad una stima parametrica basata sul costo medio dei programmi di ricerca sanitaria.

Modalità di copertura:

Per gli anni 2018-2020 la legge viene finanziata mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Spese per la promozione del turismo in Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni (missione 07 - programma 01 - titolo 1).

Per gli esercizi successivi al 2020, la Regione provvede al finanziamento ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011, nei limiti delle risorse annualmente nell'ambito degli stanziamenti annualmente stanziati in bilancio per tali finalità in conto della missione 13 - programma 07 - titolo 1.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Norme in materia di dislessia

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge, in conformità a quanto previsto dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), detta norme in materia di interventi in favore di persone con la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia di seguito denominate disturbi specifici di apprendimento (DSA).

2. Fatta salva l'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia, ai fini della presente legge per DSA s'intendono disturbi che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali ma che possono costituire una limitazione per alcune attività della vita quotidiana dei soggetti che ne soffrono, con pregiudizio del loro diritto alle pari opportunità di sviluppo scolastico, sociale e lavorativo.

Art. 2

Finalità

1. La Regione adotta le misure necessarie ad assicurare alle persone con DSA uguali opportunità di sviluppo delle capacità personali, psicologiche, culturali e sociali. A tal fine promuove interventi destinati a:

- a) favorire la diagnosi precoce di DSA e percorsi didattici e abilitativi, definendo modi e procedure uniformi per la diagnosi e la certificazione tempestiva anche quando si manifestano in persone adulte;
- b) favorire il successo scolastico, garantendo una formazione adeguata e promuovendo lo sviluppo delle potenzialità dell'individuo;
- c) formare e sensibilizzare gli insegnanti, i genitori e gli operatori socio-sanitari in merito alle problematiche legate ai DSA;
- d) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi socio-sanitari, favorendo la creazione di reti;
- e) ridurre i disagi relazionali ed emozionali ed evitare

che la condizione di persona con DSA, si trasformi in una situazione di disabilità con conseguenti limitazioni nelle attività quotidiane e con complicanze psicopatologiche e disadattive.

Art. 3

Accertamento e certificazione del disturbo di apprendimento

1. La Regione adotta le misure organizzative necessarie affinché l'attivazione del percorso diagnostico di DSA e il rilascio della relativa certificazione siano tempestive.

2. In ambito scolastico, l'attivazione del percorso diagnostico è preceduta dagli interventi educativo-didattici e dalle procedure di riconoscimento precoce, previsti dall'articolo 3, commi 2 e 3, della legge n. 170 del 2010.

3. I servizi pubblici e i soggetti accreditati dal servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), rilasciano, a seguito del percorso diagnostico, la certificazione:

- a) in coerenza con i criteri diagnostici del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-V) e della Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (ICD10) e con l'integrazione di una valutazione funzionale svolta secondo un modello che abbia come riferimento la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF), o sue future implementazioni, e le indicazioni della Consensus conference;
- b) all'esito di una valutazione multi-disciplinare svolta da un'equipe costituita almeno da un neuropsichiatra infantile (sostituito per gli adulti da un neurologo), uno psicologo, un logopedista (sostituito per gli adulti da un foniatra) ed eventualmente integrata da altre figure professionali e modulabile in base alle fasce d'età.

4. Per la certificazione è fatto comunque salvo il diritto delle persone con DSA e delle loro famiglie di rivolgersi a strutture private o professionisti privati, con spesa integralmente a loro carico, purché tali strutture e i professionisti rientrino tra i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 10.

5 Al termine del percorso diagnostico sono in-

dividuate, con il coinvolgimento della persona con DSA, della sua famiglia, della scuola, dell'università e del contesto lavorativo, misure dispensative o compensative personalizzate per facilitare la persona con DSA nei diversi ambiti di vita.

6. La certificazione è prodotta in tempo utile per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste nel contesto scolastico, universitario e lavorativo e durante i concorsi, e comunque non oltre sei mesi dalla richiesta iniziale.

7. Per gli studenti che frequentano gli ultimi anni di ciascun ciclo scolastico, la certificazione è prodotta non oltre il 31 marzo, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato. Fa eccezione la prima certificazione diagnostica che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui avviene.

8. La certificazione, valida per il percorso scolastico, universitario e formativo nel processo di inserimento al lavoro, è aggiornata al passaggio da un ciclo scolastico all'altro e, comunque, non prima di tre anni dall'ultima certificazione e nel caso in cui si verificano modifiche nel profilo funzionale della persona con DSA che rendano necessaria una modifica delle misure dispensative e compensative. Le certificazioni di DSA rilasciate a persone maggiorenni non necessitano di aggiornamento.

Art. 4

Comitato tecnico-scientifico sui DSA

1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito presso l'Assessorato competente in materia di sanità un Comitato tecnico-scientifico sui DSA composto da:

- a) tre rappresentanti delle associazioni di famiglie e persone con DSA designati dalle associazioni operanti in ambito regionale;
- b) due componenti operatori facenti parte delle équipe multidisciplinari delle strutture territoriali di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (NPIA) e un componente pediatra di libera scelta;
- c) un componente indicato dall'Ufficio scolastico regionale;
- d) un componente designato da ciascun assessorato regionale competente per tema (sanità, lavoro, pubblica istruzione);
- e) un componente designato dall'ANCI;
- f) un componente indicato da ciascun ateneo sardo,

delegato del rettore per il supporto e il coordinamento delle iniziative a supporto degli studenti con disabilità e DSA;

- g) un componente indicato dagli ordini regionali dei medici, uno dagli ordini regionali degli psicologi e un pedagoga indicato dalle associazioni regionali più rappresentative.

2. Il comitato tecnico-scientifico resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinnovati una sola volta; il comitato svolge funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sugli interventi previsti dalla presente legge e in particolare su:

- a) le modalità e le procedure per la diagnosi e la certificazione dei DSA anche quando si manifestano in persone adulte e le procedure d'intervento e potenziamento dei casi diagnosticati;
- b) la capacità del Servizio sanitario regionale (SSR) di garantire il rilascio delle certificazioni di DSA;
- c) i percorsi per l'autorizzazione di ulteriori equipe multiprofessionali abilitate a rilasciare la certificazione DSA;

3. Il comitato, inoltre, raccoglie e verifica i dati epidemiologici dei DSA e ne cura la tenuta.

4. La partecipazione all'attività del comitato non dà diritto a percepire alcun compenso o rimborso spese.

5. Ogni due anni il comitato tecnico-scientifico fornisce alla Giunta regionale e al Consiglio regionale dettagliata relazione dell'attività svolta.

Art. 5

Iniziative di informazione e sensibilizzazione

1. La Regione promuove campagne di sensibilizzazione e informazione sulle problematiche afferenti ai DSA.

2. Al tal fine, in collaborazione con i Centri servizi amministrativi (CSA) dell'Ufficio scolastico regionale, possono essere promossi momenti di riflessione pubblica sui DSA, mediante convegni, seminari e giornate di sensibilizzazione anche abbinate a eventi sportivi e culturali rilevanti, da distribuirsi nel territorio regionale con carattere di capillarità.

3. La Regione, inoltre, può attivare, attraverso la creazione e la diffusione di materiale informativo cartaceo, informatizzato e l'utilizzazione di risorse di

rete già esistenti, percorsi di sensibilizzazione destinati:

- a) agli utenti dei servizi socio-sanitari pubblici e accreditati e scolastici, avvalendosi della collaborazione di neuropsichiatri infantili, psicologi, pediatri di base, dei medici di medicina generale, di altri esperti con comprovata esperienza nella diagnosi e nell'intervento dei DSA, mediante apposito accordo di programma con le aziende sanitarie;
- b) agli studenti e alle loro famiglie, avvalendosi della collaborazione degli insegnanti e di tutto il personale scolastico mediante accordo di programma con l'Ufficio scolastico regionale;
- c) alla comunità regionale anche attraverso gli enti locali (ANCI).

Art. 6

Formazione degli operatori sanitari e scolastici e delle famiglie

1. La Giunta regionale, con la collaborazione delle università sarde e delle aziende sanitarie, promuove interventi per la formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari e dei familiari di persone con DSA.

2. La Giunta regionale, in collaborazione con le università sarde, le aziende sanitarie e l'Ufficio scolastico regionale, può promuovere interventi per la formazione del personale docente e dirigente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, e dell'università della durata di almeno dieci ore annue.

3. La formazione ha lo scopo di creare una conoscenza condivisa sui DSA, attraverso l'ottica prevista dagli attuali modelli internazionali della salute e della disabilità ICF, al fine di consentire agli operatori di accompagnare adeguatamente la persona con DSA nelle diverse fasi di fruizione dei servizi socio-sanitari ed educativi.

Art. 7

Inclusione scolastica e all'università

1. Gli studenti con certificazione di DSA rilasciata ai sensi della presente legge fruiscono delle misure educative e didattiche di supporto previste dalla legge n. 170 del 2010.

2. In particolare, le istituzioni scolastiche e le università garantiscono agli studenti con certificazione di DSA:

- a) l'attivazione di percorsi didattici personalizzati;
- b) l'attivazione di progetti di orientamento scolastico mediante la creazione di percorsi che tengano conto delle attitudini, degli interessi, delle competenze e dei curricula scolastici e che consentano la realizzazione del progetto formativo e di vita; questi progetti di orientamento riguardano la scelta della scuola secondaria di secondo grado, percorsi formativi extrascolastici e universitari e sono svolti in collaborazione tra l'Ufficio scolastico regionale, l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e i due atenei sardi;
- c) l'introduzione di strumenti compensativi, misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini dell'apprendimento, e forniture di materiali e supporto tecnologici;
- d) l'uso, per l'insegnamento delle lingue straniere, di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale prevedendo, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

Art. 8

Concorsi, inserimento lavorativo mirato e misure di supporto per i genitori

1. La Regione, in collaborazione con i competenti servizi per l'impiego, promuove azioni di prevenzione al sottomansionamento conseguente alle errate informazioni sulle caratteristiche cognitive, competenze lavorative e culturali delle persone con DSA.

2. Nei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dai suoi enti strumentali è garantita pari opportunità alle persone con DSA che dimostrino il loro stato con certificazione rilasciata ai sensi della presente legge; in particolare le predette amministrazioni, dandone adeguata pubblicità nel bando di concorso, assicurano alle persone con DSA la possibilità:

- a) di sostituire le prove scritte con un colloquio orale;
- b) ovvero di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo;
- c) ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle prove.

3. Nella formulazione degli indirizzi per la contrattazione, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione.), la Giunta regionale tiene conto dell'articolo 6 della legge n. 170 del 2010.

Art. 9

Promozione della ricerca

1. La Regione, in collaborazione con le Università di Cagliari e di Sassari, promuove attività di ricerca nel campo dei DSA con particolare riferimento alle tematiche dell'eziologia, della possibile origine genetica, dell'organizzazione, dell'implementazione di trattamenti abilitativi e educativi e della valutazione della loro efficacia e dell'organizzazione e dell'implementazione di interventi didattici basati su un approccio bio-psico-sociale.

2. A tal fine, tenuto conto delle indicazioni del Comitato tecnico-scientifico sui DSA, è autorizzata per l'anno 2018 e successivi la spesa di euro 50.000 annui per il finanziamento di attività di ricerca da svolgersi presso le Università e strutture del territorio pubbliche e private autorizzate alla certificazione ai sensi della presente legge, che rispondono a requisiti scientifici pre-stabiliti (missione 14 - programma 07 - titolo 1).

Art. 10

Accreditamento ai fini dell'articolo 3
della legge n. 170 del 2010

1. La Regione, conformemente a quanto stabilito dall'Accordo 25 luglio 2012, n. 140, tra Governo, regioni e Province autonome su "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento", attiva percorsi specifici per l'accREDITamento di ulteriori soggetti privati specificamente autorizzati al rilascio della certificazione di DSA ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 2010.

2. Gli specialisti e le strutture per essere accreditati ai fini del presente articolo, dimostrano il possesso dei seguenti requisiti:

- a) documentata esperienza nell'attività diagnostica nel campo dei DSA, consistente in particolare nella partecipazione a percorsi formativi post laurea, svolti da enti universitari o scuole di specializzazione riconosciuti dal MIUR, esperienza clinica di 500 ore nell'ambito della psicopatologia dell'apprendimento e aggiornamento annuale tramite partecipazione a convegni o seminari di studio;
- b) disponibilità di un'equipe multidisciplinare costituita da almeno un neuropsichiatra infantile, uno psicologo, un logopedista e eventualmente integra-

ta da altre figure professionali e modulabile in base alle fasce d'età;

- c) dichiarazione di impegno a rispettare le raccomandazioni per la pratica clinica dei DSA (2007/2009) e il suo aggiornamento, nonché i risultati della Consensus conference dell'Istituto superiore di sanità, in merito:
 - 1) alle procedure diagnostiche utilizzate e più precisamente alla ricerca dei criteri di inclusione e di esclusione; alla adeguata misurazione delle competenze cognitive, alla rilevazione delle competenze specifiche e delle competenze accessorie necessarie alla formulazione del profilo del disturbo;
 - 2) alla formulazione della diagnosi; a questo fine, la diagnosi clinica è corredata dagli elementi che consentano di verificare il rispetto delle raccomandazioni della Consensus conference (2007-2009) e del suo aggiornamento, e della Consensus conference dell'Istituto superiore di sanità;
 - 3) alla multidisciplinarietà.

3. Le concrete modalità di accreditamento sono definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sentito il Comitato tecnico scientifico sui DSA; con il medesimo provvedimento sono individuate:

- a) le linee guida che definiscono modi e procedure uniformi per la diagnosi e la certificazione dei DSA anche quando si manifestano in persone adulte;
- b) le modalità per verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti previsti per l'accreditamento;
- c) le misure transitorie per ovviare ad eventuali carenze o ritardi da parte dei servizi pubblici o già accreditati dal Servizio sanitario nazionale, al fine di usufruire delle misure previste dalla legge n. 170 del 2010.

4. L'elenco dei soggetti accreditati a rilasciare la certificazione di DSA ai sensi del presente articolo è pubblicato sul sito web della Regione.

Art. 11

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui agli articoli 5 e 6 è autorizzata, in via sperimentale, la spesa complessiva di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 (missione 13 - programma 07 - titolo 1). Le risorse da

destinare, nell'ambito dello stanziamento complessivo, alla realizzazione degli interventi previsti al presente comma, e le loro concrete modalità di attuazione, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare che lo esprime entro il termine di quindici giorni, decorsi i quali se ne prescinde.

2. Per l'attività di promozione della ricerca prevista all'articolo 9 è autorizzata, a decorrere dall'anno 2018, la spesa di euro 50.000 annui (missione 14 - programma 03 - titolo 1).

3. La Regione provvede agli adempimenti previsti nei restanti articoli con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

4. Agli oneri di cui al comma 1, determinati in euro 100.000 per il triennio 2018-2020, si fa fronte mediante corrispondente riduzione per gli stessi anni dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Spese per la promozione del turismo in Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni. A decorrere dall'anno 2021, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), si provvede nei limiti delle risorse annualmente stanziare in bilancio per tali finalità in conto della missione 13 - programma 07 - titolo 1.

5. All'onere di cui al comma 2, determinato in euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si fa fronte mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018-2020, dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 7 del 1955, e successive modifiche ed integrazioni e, a decorrere dall'anno 2021, con legge annuale di bilancio.

6. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2018-2020 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

missione 13 - programma 7 - titolo 1

2018	euro	100.000
2019	euro	100.000
2020	euro	100.000

missione 14 - programma 03 - titolo 1

2018	euro	50.000
2019	euro	50.000
2020	euro	50.000

in diminuzione

missione 07 - programma 01 - titolo 1 - capitolo
SC06.0177

2018	euro	150.000
2019	euro	150.000
2020	euro	150.000.

Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

RELAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 46

Con il termine disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) viene indicata una serie di disturbi quali la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia. La dislessia e, in generale, i disturbi specifici dell'apprendimento rappresentano un fenomeno di grande impatto sociale che interessa circa il 6 per cento della popolazione scolastica.

Si parla di disturbi specifici dell'apprendimento quando una persona, nonostante normali capacità cognitive generali e normali opportunità di scolarizzazione, ha un insufficiente sviluppo di abilità strumentali come la lettura, la scrittura, l'elaborazione del numero ed il calcolo. Il limitato apprendimento delle abilità strumentali con l'impatto socio-ambientale può determinare disarmonia nel funzionamento della persona dai primi anni dell'età scolare all'età adulta.

Questi disturbi spesso non vengono riconosciuti o vengono diagnosticati con grande ritardo o con percorsi diagnostici inadeguati, provocando conseguenze psicologiche, sociali e lavorative che possono dar luogo a danni difficilmente recuperabili quali perdita di autostima, affievolimento della motivazione ad apprendere, ansia, depressione. Altre conseguenze pesanti sotto il profilo sociale e professionale sono rappresentate da insuccessi e abbandoni scolastici precoci. È risaputo che i DSA possono avvantaggiarsi di specifiche e adeguate misure rieducative e didattiche soprattutto se vengono predisposti interventi precoci già nelle prime fasi di apprendimento della lettura e della scrittura. La presente proposta di legge trova i suoi presupposti nell'esigenza di stabilire un adeguato livello di attenzione per l'importante problematica dei DSA e di sopperire a un vuoto normativo, prevedendo una serie di interventi destinati ad assicurare ai soggetti colpiti da DSA uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità sia nel contesto scolastico che sociale e professionale.

La proposta di legge nasce da un principio fondamentale che è quello della necessità di riconoscere i diritti delle persone con dislessia e delle loro famiglie. In primis riconoscere un fondamentale principio di libertà di cura e libertà di scelta nell'individuazione di percorsi di supporto che più si confanno alle necessità quotidiane delle persone con dislessia in età scolare (per esempio il supporto nello studio e nello sviluppo di strategie, strumenti e aiuto nell'affrontare le attività di vita quotidiana). La conseguenza principale di questo è lo spostamento da un'attenzione prettamente sanitaria a una attenzione a tutti i domini di vita e alla quotidianità. Poiché al momento non esistono interventi che consentano una restitutio ad integrum delle difficoltà di apprendimento, il focus di attenzione è spostato verso la creazione di interventi di supporto e di intermediazione che consentano di apprendere e vivere con un buon livello di qualità nonostante le difficoltà di apprendimento. Ciò è possibile attraverso la creazione di supporti che non siano solo abilitativi, ma anche educativi e didattici.

Un ulteriore elemento centrale è la fiducia nel contributo che queste persone possono offrire alla nostra società ma che a causa di una non adeguata comprensione delle loro peculiarità nell'apprendimento rischiano di essere sottostimate, emarginate, demansionate e fuoriuscire precocemente dal percorso scolastico e formativo per entrare in carriere devianti o in percorsi che non consentono di sviluppare appieno il desiderato progetto di vita o una adeguata qualità di vita. Pertanto, principio fondamentale alla base della presente proposta di legge è il riconoscimento dei diritti delle persone con dislessia e la creazione di reti di supporto in tutto il ciclo di vita.

Contrariamente a quanto previsto dalla legge n. 170 del 2010, le persone con dislessia non sono solo bambini e ragazzi che frequentano la scuola e adulti che frequentano l'università, sono anche adulti che hanno diritto a un lavoro e che spesso sono ostacolati da concorsi che si basano su buone abilità di lettura e di scrittura e sono adulti a loro volta genitori di persone con dislessia.

In questo senso la presente proposta di legge accoglie la legge n. 170 del 2010 nei suoi aspetti centrali ed imprescindibili, ma ha l'ambizione di essere innovativa e potrebbe consentire, nell'ambito degli strumenti di autonomia di cui dispone la nostra Regione in quanto a statuto speciale, di accogliere ancor meglio i diritti delle persone e rappresentare un modello innovativo per tutta Italia, tenendo

conto di tutto il ciclo di vita e di tutti i domini di vita in cui la persona con dislessia potrebbe essere penalizzata se non adeguatamente supportata.

La situazione di stallo locale e l'urgenza di venir incontro alle necessità delle persone con dislessia nel nostro territorio, di offrire loro strumenti utili per affrontare le difficoltà che l'attuale situazione pone loro (per esempio i lunghissimi tempi di attesa per il completamento di un percorso diagnostico e la pressoché assenza di interventi di presa in carico), nonché di tener conto della peculiarità del nostro territorio anche in relazione alla prevalenza attesa di dislessia e alle professionalità che nel corso del tempo si sono sviluppate e che possono sostenere le necessità diagnostiche, abilitative, educative e didattiche, la paura che in assenza di indicazioni normative chiare vi possano essere forme di recrudescenza di quella diffusa diffidenza nei confronti della dislessia, impongono la presente proposta di legge.

Illustrazione della proposta di legge

La presente proposta di legge si suddivide in otto articoli:

- - l'articolo 1, con il quale la Regione riconosce la dislessia e gli altri disturbi specifici dell'apprendimento DSA come condizioni che ostacolano lo sviluppo delle potenzialità dell'individuo che ne è colpito costituendo un fenomeno di grande impatto sociale. In questo articolo vengono delineate le finalità degli interventi promossi e sostenuti dalla Regione a favore delle persone con DSA;
- - l'articolo 2, che prevede l'istituzione presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale di un comitato tecnico-scientifico composto da esperti;
- - l'articolo 3 con il quale si prevede l'individuazione di percorsi di diagnosi e di riabilitazione affidati a figure professionali adeguatamente formate e aggiornate e in cui vengono esplicitate le misure necessarie per adeguare il sistema socio-sanitario regionale alle problematiche dei DSA;
- - l'articolo 4 con il quale la Regione promuove interventi per la formazione e l'aggiornamento delle figure professionali preposte alla diagnosi e alla riabilitazione e si raccorda con le autorità scolastiche regionali e con le università per le iniziative di promozione della formazione riguardanti il personale docente e dirigente del mondo della scuola;
- - l'articolo 5 che prevede che la Regione, attraverso il Comitato regionale di cui all'articolo 2, promuova campagne regionali di informazione e di sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica, alle famiglie, alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, alle università della Sardegna, alle forze sociali e alle associazioni di volontariato;
- - l'articolo 6 con il quale la Regione verifica, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale, che gli studenti con DSA abbiano garantiti, durante il percorso di formazione scolastica e universitaria, percorsi di didattica individualizzata e strumenti compensativi per favorire l'apprendimento e la comunicazione;
- - l'articolo 7 con il quale la Regione s'impegna a garantire pari opportunità, nelle forme assicurate dai bandi di concorso alle persone con DSA che dimostrino il loro stato con certificazione medica;
- - l'articolo 8 che prevede che la Giunta regionale, previa definizione di criteri, modalità e termini per la presentazione delle relative domande, eroghi alle famiglie con soggetti affetti da DSA un contributo per l'acquisto di strumenti tecnologici e didattici alternativi per facilitare lo studio quotidiano a casa ove questi strumenti non siano nella dotazione degli istituti scolastici frequentati dagli studenti con DSA;
- - l'articolo 9 che fissa gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge.

RELAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 53

Il progetto di legge è volto ad ottenere il riconoscimento da parte della Regione del diritto alle pari opportunità di sviluppo scolastico, sociale e lavorativo in tutto il ciclo di vita per le persone affette da disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).

Nasce da una rivisitazione del testo già sottoposto all'esame della Settima Commissione della legislatura precedente, il cui percorso per l'iter di approvazione definitivo da parte dell'Assemblea si è interrotto col termine della legislatura stessa.

Le tematiche rilevate dalla proposta di legge assumono una particolare connotazione di rilevanza sociale in quanto i disturbi evolutivi specifici di apprendimento interessano una fascia importante di persone con difficoltà specifiche della lettura, della scrittura e del calcolo in presenza di un quoziente di intelligenza nella norma e la cui espressività può modificarsi nel tempo può interessare più disturbi (comorbidità).

Il progetto si prefigge, quindi, di dotare la Regione di una normativa che, sulla base degli indirizzi di legge e delle linee guida statali, possa fornire un utile ausilio nella individuazione precoce della patologia derivante dai disturbi specifici dell'apprendimento e determinare un protocollo di interventi che fungano da sostegno in campo sociale, sanitario, scolastico e professionale alle persone che ne risultino affette.

Gli articoli 1 e 2 definiscono rispettivamente le finalità sopra richiamate e le misure per l'accertamento del disturbo di apprendimento per adeguare il sistema socio-sanitario alla missione che la proposta di legge gli ascrive.

Nella cornice normativa della presente proposta assume un ruolo fondamentale il comitato tecnico-scientifico, previsto dall'articolo 3 del testo, composto di esperti di comprovata competenza sui DSA e da rappresentanti delle associazioni di famiglie e di persone con DSA e delle istituzioni del territorio.

Infatti, come recita l'articolo 3, il Comitato ha lo scopo di stimolare, coordinare e monitorare la realizzazione delle misure previste dalla presente legge anche attraverso il collegamento con singole istituzioni, enti, associazioni o qualsiasi altra figura giuridica che abbia interesse verso i DSA.

Nei diversi segmenti di intervento previsti nel testo: sanità, scuola, università, formazione regionale, lavoro, associazionismo, il progetto di legge si propone di definire strumenti e percorsi idonei a fornire alle persone affette da DSA tutto l'ausilio necessario per una migliore qualità della vita e per un corretto inserimento sociale, apprendimento scolastico e ingresso nel mondo del lavoro.

Tali strumenti e percorsi trovano applicazione nell'articolo 4, che prevede una robusta campagna di sensibilizzazione e promozione dell'informazione su tutte le problematiche correlate alla malattia da DSA, mirata verso gli utenti dei servizi socio-sanitari e pedagogici, gli studenti e rispettive famiglie, in collaborazione con il corpo docente e gli enti locali attraverso l'ANCI.

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente testo sono incentrati su interventi per la formazione e aggiornamento degli operatori e dei familiari che assistono persone affette da DSA (articolo 5), formazione degli operatori scolastici (articolo 6), attivazione di percorsi scolastici e universitari per garantire il diritto allo studio in condizioni di pari opportunità (articoli 7 e 8).

Per quanto riguarda le problematiche afferenti al mondo del lavoro, la proposta di legge nell'articolo 9 si propone di esercitare una azione di prevenzione per evitare che l'errata informazione sulle caratteristiche cognitive, competenze lavorative e culturali delle persone affette da DSA le costringa ad un sottomansionamento iniquo e ingiustificato.

L'articolo 10 prevede che attraverso un accordo tra Regione e università vengano promosse azioni di ricerca sulle diverse tematiche nel campo dei disturbi specifici dell'apprendimento.

Gli articoli 11 e 12 regolano norme in materia di tempi del percorso diagnostico e individuazione dei soggetti accreditati per il rilascio delle diagnosi e individuazione dei percorsi abilitativi, supporto educativo ed allo studio coi relativi finanziamenti per l'acquisto di strumenti tecnici.

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 46

Art. 1

Finalità

1. La Regione riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia come identificati dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), quali disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e promuove e sostiene interventi a favore delle persone con DSA destinati a:

- a) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi, definendo modi e procedure per il riconoscimento e l'attestazione dei DSA anche quando si manifestano in persone non più comprese nell'età evolutiva;
- b) favorire il successo scolastico, garantendo una formazione adeguata e promuovendo lo sviluppo delle potenzialità anche attraverso misure didattiche di supporto;
- c) formare e sensibilizzare gli insegnanti, i genitori e gli operatori socio-sanitari sulle problematiche legate ai DSA;
- d) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari;
- e) agevolare, assicurando alla persona eguali opportunità, lo sviluppo delle capacità e la piena integrazione nella scuola, nel lavoro e nella società;
- f) ridurre i disagi relazionali ed emozionali.

Art. 2

Comitato tecnico-scientifico sui DSA

1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito un Comitato tecnico-scientifico composto di esperti di comprovata competenza sui DSA.

2. Il Comitato tecnico-scientifico, che ha sede presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, svolge compiti istruttori riguardo alle funzioni che la presente legge attribuisce alla Regione.

3. Il comitato, ai sensi della legge n. 170 del 2010, ha lo scopo di stimolare, coordinare e monitorizzare la realizzazione delle misure previste dalla presente legge anche attraverso il collegamento con singole istituzioni, enti, associazioni o qualsiasi altra figura giuridica che abbia interesse verso i DSA, mediante appositi protocolli di intesa.

4. La partecipazione all'attività del Comitato non dà diritto a percepire alcun compenso. Ai rimborsi di spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili per l'attuazione della presente legge.

Art. 3

Adeguamento del sistema socio-sanitario regionale

1. La Regione adotta le misure necessarie per adeguare il sistema socio-sanitario regionale alle problematiche dei DSA.

2. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 170 del 2010, e al fine di garantire il diritto alla diagnosi e cura e alle pari opportunità delle persone con DSA, il percorso diagnostico è garantito a titolo gratuito o in compartecipazione della spesa nell'ambito del servizio sanitario. È fatto comunque salvo il diritto degli interessati e delle loro famiglie di rivolgersi a strutture private o professionisti privati, con spesa a proprio carico, purché questi professionisti e specialisti soddisfino i criteri indicati nell'articolo 2, comma 1.

3. La diagnosi dei DSA è eseguita, nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente, da neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti e neuropsicomotricisti dipendenti dalle aziende sanitarie locali (ASL) o dalle strutture private accreditate, o da specialisti della medesima disciplina, convenzionati.

4. Il trattamento riabilitativo è effettuato da psicologi, pedagogisti, educatori e logopedisti formati e aggiornati sulle problematiche dei DSA.

Art. 4

Formazione degli operatori socio-sanitari,
delle famiglie e nella scuola

1. La Giunta regionale, nell'ambito della programmazione della formazione sociosanitaria, prevede interventi per la formazione e l'aggiornamento degli operatori e dei familiari che assistono le persone con DSA.

2. La Giunta regionale, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale, con le Università di Cagliari e Sassari e con le ASL, promuove la formazione riguardo alle problematiche relative ai DSA del personale docente e dirigente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia.

Art. 5

Iniziative di informazione e sensibilizzazione

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato regionale di cui all'articolo 2, promuove ogni anno iniziative di sensibilizzazione e informazione aventi per oggetto le problematiche afferenti ai DSA.

2. Le iniziative previste dal comma 1 sono rivolte all'opinione pubblica, alle famiglie, alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado pubbliche e private, alle università, al mondo del lavoro, ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, alle strutture sanitarie, alle forze sociali e alle associazioni di volontariato.

Art. 6

Misure di supporto

1. La Regione, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale, verifica che agli studenti con DSA siano garantite durante il percorso di formazione scolastica e universitaria:

- a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata che tenga conto delle caratteristiche peculiari dei soggetti;

- b) l'introduzione di strumenti compensativi e di misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini dell'apprendimento;
- c) l'uso, per l'insegnamento delle lingue straniere, di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale prevedendo, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

Art. 7

Concorsi pubblici

1. Nei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dai suoi enti strumentali è garantita pari opportunità alle persone con DSA che dimostrino il loro stato con certificazione medica; in particolare l'Amministrazione, dandone adeguata pubblicità nel bando di concorso, può prevedere la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale ovvero di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle prove.

Art. 8

Contributi agli studenti con DSA

1. La Regione eroga agli studenti con DSA che frequentano scuole che ne siano sprovviste, un contributo destinato all'acquisto di strumenti tecnologici per facilitare i percorsi didattici e favorire lo studio quotidiano a casa.

2. La misura del contributo nonché i criteri, i modi, i limiti e i termini per la concessione ed erogazione del medesimo, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale sentito il comitato previsto dall'articolo 2.

Art. 13

Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in complessivi euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2014.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2014-2016 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

UPB S05.03.007

Provvidenze a favore di soggetti affetti da handicap e loro associazioni

2014	euro	500.000
2015	euro	500.000
2016	euro	500.000

in diminuzione

UPB S08.01.002

Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2014	euro	500.000
2015	euro	500.000
2016	euro	500.000

3. Alle relative spese si fa fronte con la suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2014-2016 e con quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

Art. 14

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 53

Art. 1

Finalità

1. La presente legge detta norme in materia di interventi in favore di persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) quali la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia e disprassia e sindromi correlate derivanti da disfunzionamento delle funzioni superiori ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), delle linee guida del luglio 2011 e dell'accordo Stato-regioni del luglio 2012.

2. La Regione autonoma della Sardegna riconosce le persone con DSA e il loro diritto alle pari opportunità di sviluppo scolastico, sociale e lavorativo in tutto il ciclo di vita attraverso un miglior e specifico utilizzo dei servizi, l'attivazione di risorse e attraverso la stimolazione di sinergie tra famiglie, scuola, università, servizi psico-socio-sanitari ed enti locali, al fine di consentire a tali persone un adeguato utilizzo delle loro risorse e delle loro potenzialità per concretizzare il progetto di vita. La presente legge ha lo scopo di prevenire che la condizione di persona con disturbo specifico di apprendimento, correlato a una carenza di abilità strumentali, si trasformi in una situazione di disabilità con conseguenti limitazioni nelle attività e nella partecipazione con complicità psicopatologiche e disadattive. A tal fine promuove e sostiene interventi destinati a:

- a) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi, definendo modi e procedure per il riconoscimento e l'attestazione dei DSA anche quando si manifestano in persone non più comprese nell'età evolutiva;
- b) favorire il successo scolastico, garantendo una formazione adeguata e promuovendo lo sviluppo delle potenzialità anche attraverso misure didattiche compensative e dispensative di supporto;

- c) formare e sensibilizzare gli insegnanti, i genitori e gli operatori socio-sanitari sulle problematiche legate ai DSA;
- d) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari;
- e) agevolare, assicurando alla persona eguali opportunità, lo sviluppo delle capacità e la piena integrazione nella scuola, nel lavoro e nella società;
- f) ridurre i disagi relazionali ed emozionali.

3. La Regione, nel riconoscere il ruolo che barriere ambientali possono avere sul pieno esplicarsi dello sviluppo delle persone con disturbi specifici di apprendimento, attua tutte le misure necessarie per garantire loro il diritto al pieno sviluppo personale, psicologico, culturale e alla partecipazione sociale.

Art. 2

Accertamento del disturbo di apprendimento

1. La Regione adotta le misure necessarie per adeguare il sistema socio-sanitario regionale alle problematiche dei DSA.

2. Il presente articolo disciplina il percorso di accertamento da svolgersi secondo i criteri diagnostici del DSM-IV e ICD-10 e integrato da una valutazione funzionale svolta secondo un modello che abbia come riferimento l'International Classification of functioning, disability and health (ICF), o sue future implementazioni, e le indicazioni della Consensus conference (come indicato nell'articolo 1 dell'accordo Stato-regioni sulle indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento del 24 luglio 2012). Il percorso di accertamento è svolto mediante un assessment espletato dalle figure specialistiche di cui al comma 3.

3. Le figure specialistiche che svolgono il percorso diagnostico sono medici specialisti e psicologi, in possesso di esperienza pluriennale nel campo della diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento, nella psicopatologia e psicologia clinica dello sviluppo e psicologia clinica del ciclo di vita o psicologi specialisti in neuropsicologia. Per medici specialisti si intendono i neuropsichiatri infantili, gli

specialisti in neurologia, psichiatria, neuropsichiatria e foniatra e coloro che hanno esperienza documentata nella neuropsicopatologia dello sviluppo in mancanza di una nuova specializzazione in neuropsicopedagogia. In considerazione della qualità multidimensionale del percorso di valutazione e assessment è riconosciuta l'importanza della collaborazione tra questi specialisti e altri professionisti dell'area sanitaria (logopedisti, psico-motricisti, terapisti della riabilitazione e altri operatori di professioni affini).

4. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 170 del 2010, e al fine di garantire il diritto alla diagnosi e cura e alle pari opportunità delle persone con DSA, il percorso diagnostico è garantito a titolo gratuito o in compartecipazione della spesa nell'ambito del servizio sanitario. È fatto comunque salvo il diritto degli interessati e delle loro famiglie di rivolgersi a strutture private o professionisti privati, con spesa a proprio carico, purché essi soddisfino i criteri indicati nell'articolo 2, comma 2, e nell'articolo 11.

5. Alla fine del percorso di assessment sono individuate misure dispensative o compensative personalizzate utili a facilitare la persona con DSA nei diversi ambiti di vita. Queste sono individuate con la persona con dislessia e altri DSA, con la famiglia e con gli operatori della scuola, dell'università e nel contesto lavorativo.

6. Sia per i minori che per gli adulti la medesima relazione diagnostica ha validità per lo svolgimento delle prove orali e scritte e per l'utilizzo di eventuali strumenti compensativi e dispensativi per l'acquisizione del patentino per ciclomotori e per la patente di guida.

7. La relazione diagnostica specialistica può essere rinnovata al passaggio tra un ordine di studi e l'altro laddove dovessero rilevarsi modifiche nel profilo funzionale della persona con DSA che possano rendere necessaria una modifica delle misure dispensative e compensative, ferma restando la necessità di tutelare prioritariamente i diritti delle persone con DSA e delle loro famiglie e secondo un principio di semplificazione delle procedure burocratiche.

Art. 3

Comitato tecnico-scientifico sui DSA

1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito un comitato tecnico-scientifico composto di esperti di comprovata competenza sui DSA e da rappresentanti delle associazioni di famiglie e di persone con DSA e delle istituzioni del territorio. Il comitato, ai sensi della legge n. 170 del 2010, ha lo scopo di stimolare, coordinare e monitorare la realizzazione delle misure previste dalla presente legge anche attraverso il collegamento con singole istituzioni, enti, associazioni o qualsiasi altra figura giuridica che abbia interesse verso i DSA, mediante appositi protocolli d'intesa.

2. Il comitato di cui al comma 1 è così composto:

- a) due esperti di comprovata competenza sui DSA del territorio regionale;
- b) quattro rappresentanti delle associazioni di famiglie e persone con DSA (Associazione italiana dislessia e altre associazioni che nel territorio operano in questo ambito), di cui almeno due con diagnosi di DSA e di cui almeno una di età superiore ai 30 anni;
- c) un membro nominato dalla Direzione scolastica regionale;
- d) un membro nominato da ciascun assessore regionale competente per tema (sanità, lavoro, pubblica istruzione);
- e) un rappresentante dell'ANCI;
- f) un membro nominato da ciascun ateneo sardo (delegato del rettore per il supporto e il coordinamento delle iniziative a supporto degli studenti con disabilità e DSA);
- g) un membro nominato dall'Ordine dei medici ed uno nominato dall'Ordine degli psicologi.

3. Il comitato tecnico-scientifico ha lo scopo di definire l'elaborazione di protocolli di screening da attuarsi nel territorio sardo che tengano conto della sua peculiarità e monitorarne la qualità metodologica; su disposizione dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale partecipa alla definizione dell'elenco di specialisti e strutture accreditate per la diagnosi di DSA e al monitoraggio

dei percorsi diagnostici, della qualità degli interventi scolastici e della qualità degli interventi di supporto da svolgersi con il contributo degli enti locali. Può riunirsi anche attraverso singoli sottocomitati per tematiche specifiche.

4. La partecipazione all'attività del comitato non dà diritto a percepire alcun compenso; ai rimborsi di spese si provvede nei limiti di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale), e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Iniziative di informazione e sensibilizzazione

1. La Regione promuove ogni anno iniziative di sensibilizzazione e informazione aventi per oggetto le problematiche afferenti ai DSA.

2. Al tal fine e per rimuovere conoscenze inadeguate, miti e stigma, in tutto il territorio della Regione, sono promossi momenti di riflessione pubblica sul tema, mediante un convegno annuale avente rilevanza nazionale, seminari e giornate di sensibilizzazione anche abbinate a eventi sportivi e culturali rilevanti, da distribuirsi nel territorio regionale. In particolare le giornate di sensibilizzazione hanno carattere di capillarità nei primi cinque anni di entrata in vigore della presente legge, attraverso la collaborazione con i Centri servizi amministrativi (CSA) della Direzione scolastica regionale.

3. La Regione autonoma della Sardegna:

a) attiva percorsi di sensibilizzazione degli utenti dei servizi socio-sanitari e pedagogici in maniera capillare in tutto il territorio avvalendosi della collaborazione di psicologi, pediatri di base, dei medici di medicina generale, degli specialisti, degli operatori della riabilitazione, mediante apposito accordo di programma con le ASL competenti per territorio, attraverso la creazione e la diffusione di materiale

informativo cartaceo, informatizzato e la creazione di un sito web;

- b) persegue la sensibilizzazione degli studenti e delle rispettive famiglie, avvalendosi della collaborazione degli insegnanti e di tutto il personale scolastico mediante accordo di programma con la Direzione scolastica regionale, attraverso la diffusione di materiale informativo cartaceo, informatizzato e la creazione di un sito web, e l'utilizzazione di risorse di rete già esistenti;
- c) persegue la sensibilizzazione della comunità regionale anche attraverso gli enti locali (ANCI), avvalendosi dei servizi di assistenza sociale attraverso la diffusione di materiale informativo cartaceo, informatizzato e la creazione di un sito web.

Art. 5

Formazione di operatori socio-sanitari

1. La Regione, nell'ambito della programmazione della formazione socio-sanitaria, prevede interventi per la formazione e l'aggiornamento degli operatori e dei familiari che assistono le persone con DSA.

2. In accordo con le ASL, la Giunta regionale attua un percorso di formazione del personale psico-sanitario operante nelle ASL competenti per territorio (psicologi, pediatri di base, medici di medicina generale, medici specialisti e operatori della riabilitazione), della durata di almeno dieci ore annuali. Scopo del corso di formazione è creare una conoscenza condivisa tra gli attori sui DSA, attraverso l'ottica prevista dagli attuali modelli internazionali della salute e della disabilità ICF, al fine di consentire a tali operatori di accompagnare adeguatamente la persona con DSA nelle diverse fasi di accesso ai servizi socio-sanitari mediante l'utilizzo di un linguaggio condiviso (percorso diagnostico, creazione di progetti abilitativi e psicopedagogici personalizzati, definizione di strumenti compensati e dispensativi utili nel contesto scolastico, fornitura di strumenti compensativi e accompagnamento della persona nel loro utilizzo, elaborazione di valutazioni funzionali per l'inserimento lavorativo, definizione di strumenti compensativi e dispensativi utili nel contesto lavorativo).

3. Il primo corso di formazione è avviato dal comitato tecnico-scientifico sui DSA entro sei mesi dalla sua costituzione e ha cadenza annuale.

Art. 6

Formazione di operatori scolastici

1. La Regione, in accordo con la Direzione scolastica regionale, al fine di garantire un adeguato accoglimento delle necessità didattiche delle persone con DSA, attua un percorso di formazione del personale scolastico operante negli ordini della scuola dell'obbligo sul territorio regionale (scuola dell'infanzia, scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado), della durata di almeno dieci ore annue. Scopo del corso di formazione è creare una conoscenza condivisa tra gli attori sui DSA attraverso l'ottica prevista dagli attuali modelli internazionali della salute e della disabilità ICF, con particolare riferimento agli indicatori precoci dei DSA, agli elementi conoscitivi, alle necessarie personalizzazioni didattiche e all'utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi al fine di consentire a tali operatori di accompagnare adeguatamente la persona con DSA nelle diverse fasi del percorso scolastico mediante l'utilizzo di un linguaggio condiviso, e nei diversi momenti critici di questo percorso (sviluppo dei precursori delle abilità scolastiche strumentali, sviluppo delle abilità scolastiche strumentali, sviluppo delle abilità di studio e sviluppo delle conoscenze). Il corso può svolgersi in singole scuole o scuole polo per territorio, anche attraverso i centri territoriali di supporto per l'integrazione scolastica o mediante piattaforme online.

Art. 7

Inclusione scolastica

1. La Regione in accordo con la Direzione scolastica regionale, al fine di tutelare il diritto allo studio e alle pari opportunità e garantire un adeguato percorso scolastico alle persone con DSA in tutti gli ordini di studio:

a) attiva percorsi di screening in maniera capillare in tutto il territorio regionale,

nell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e in prima elementare per l'individuazione precoce di studenti che presentano un carente sviluppo dei prerequisiti e delle abilità scolastiche strumentali; in entrambi i percorsi l'eventuale positività alla valutazione di screening è confermata da un percorso di accertamento diagnostico come descritto all'articolo 2;

- b) attiva percorsi di screening nelle successive fasi di scolarizzazione in maniera capillare e con cadenza annuale al fine di ottenere entro i primi cinque anni di attivazione della legge una valutazione della reale incidenza dei DSA in Sardegna; per chi ha completato il percorso di accertamento diagnostico, ottenendo una diagnosi di DSA, garantisce l'utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi in tutti i momenti di valutazione durante l'anno scolastico, durante le valutazioni finali e durante gli esami di recupero;
- c) attiva percorsi didattici personalizzati per chi è in possesso di una relazione specialistica come descritta all'articolo 2; per coloro che dopo sei mesi dalla richiesta iniziale sono in attesa di referto diagnostico, sono comunque attivati percorsi didattici personalizzati eventualmente da ricalibrare in funzione del referto diagnostico;
- d) attiva progetti di orientamento volti a consentire alle persone con DSA e alle loro famiglie di poter scegliere percorsi scolastici che consentano la realizzazione del progetto formativo e di vita mediante la creazione di percorsi che tengano conto delle attitudini, degli interessi, delle competenze e dei curricula scolastici; questi progetti di orientamento riguardano la scelta della scuola secondaria di secondo grado, percorsi formativi extrascolastici e universitari e sono svolti in collaborazione tra la Direzione scolastica regionale, gli assessorati provinciali e regionali all'istruzione e i due atenei sardi;
- e) introduce strumenti compensativi, misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini dell'apprendimento, e forniture di materiali e supporto tecnologici nonché l'uso, per l'insegnamento delle lingue straniere, di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale

prevedendo, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

2. Gli strumenti compensativi e le tecnologie assistive necessari per l'inclusione scolastica delle persone con DSA da utilizzarsi nel contesto scolastico sono erogati attraverso specifici contributi alle persone e/o alle famiglie mediante la formula del bonus di compartecipazione alla spesa erogato in base alla fattura e rinnovabile non prima dei tre anni.

3. I contributi sono erogati sulla base di apposite graduatorie annuali redatte in esecuzione di criteri da definirsi da parte della Giunta regionale con propria deliberazione, sentito il comitato tecnico-scientifico sui DSA e sulla base delle disponibilità sui relativi capitoli di spesa.

Art. 8

Inclusione nell'università

1. La Regione, in accordo con le Università di Cagliari e di Sassari, al fine di garantire un adeguato percorso universitario alle persone con DSA negli atenei,:

- a) attiva percorsi di screening in maniera capillare nei primi due anni dei corsi di laurea al fine dell'individuazione di studenti con DSA che non fossero stati individuati nei precedenti percorsi scolastici; l'eventuale positività alla valutazione di screening deve essere confermata da un percorso di accertamento diagnostico come descritto all'articolo 2; per chi ha completato il percorso di accertamento diagnostico, ottenendo una diagnosi di DSA, la Regione garantisce l'utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi in tutti i momenti di valutazione durante l'anno accademico, gli esami e durante la discussione della tesi di laurea, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 170 del 2010 e dalle linee guida del luglio 2011;
- b) eroga gli strumenti compensativi e le tecnologie assistive necessari per l'inclusione universitaria delle persone con DSA attraverso specifici contributi alle persone mediante la formula del bonus di compartecipazione alla spesa erogato in base alla

fattura e rinnovabile non prima dei tre anni.

2. I contributi sono erogati sulla base di apposite graduatorie annuali redatte in esecuzione di criteri da definirsi da parte della Giunta regionale con propria deliberazione, sentito il comitato tecnico-scientifico sui DSA e sulla base delle disponibilità sui relativi capitoli di spesa.

Art. 9

Concorsi, inserimento lavorativo mirato e misure di supporto per i genitori

1. La Regione autonoma della Sardegna, in accordo con le province e i competenti servizi provinciali per l'impiego, esercita un'azione di prevenzione al sottomansionamento conseguente a un'errata informazione sulle caratteristiche cognitive, competenze lavorative e culturali delle persone con DSA. La Regione facilita un percorso d'inserimento lavorativo delle persone con DSA sollecitando l'adozione di strumenti compensativi e tecnologie assistive nelle prove di selezione concorsuale e durante l'espletamento di attività lavorative. Tali misure possono essere richieste dal lavoratore con disturbo specifico di apprendimento mediante la presentazione di una relazione diagnostica secondo quanto previsto dall'articolo 2. Fermo restando che gli ausili sono necessari per l'espletamento delle attività lavorative della persona con DSA, sono messi a disposizione della stessa persona per tutta la durata del contratto lavorativo. La Regione assicura a tutte le persone con DSA, nelle prove scritte e orali dei concorsi pubblici indetti dalla Regione e nel territorio regionale dagli enti locali la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove, dandone adeguata pubblicità nel bando di concorso. Tali misure possono essere richieste dal concorrente con disturbo specifico di apprendimento mediante la presentazione di una relazione diagnostica secondo quanto previsto dall'articolo 2.

2. Per ciò che concerne la famiglia delle persone con DSA, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 170 del 2010, i familiari fino al primo grado di studenti del primo e del secondo ciclo d'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa possono usufruire di orari di lavoro flessibili, determinati sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10

Promozione della ricerca

1. La Regione, in accordo con le Università di Cagliari e di Sassari, promuove attività di ricerca nel campo dei disturbi specifici dell'apprendimento con particolare riferimento alle tematiche dell'eziologia, della possibile origine genetica, dell'organizzazione, dell'implementazione di trattamenti abilitativi e della valutazione della loro efficacia e dell'organizzazione e dell'implementazione di interventi didattici basati su un approccio bio-psico-sociale, in cui la cultura educativo-didattica si fonde con quella medico-psicologica.

2. A tal fine, avvalendosi del coordinamento del comitato tecnico-scientifico sui DSA, la Regione finanzia attività di ricerca da svolgersi presso strutture del territorio che rispondono a requisiti scientifici prestabiliti. I finanziamenti per la ricerca sono erogati preferibilmente a strutture che abbiano dimostrato di aver attivato ricerca e studi e che siano presenti con la loro opera sul territorio. I finanziamenti possono essere erogati anche nell'ambito di appositi bandi della legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 (Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna).

Art. 11

Tempi del percorso diagnostico e individuazione dei soggetti accreditati per il rilascio della diagnosi

1. Al fine di tutelare il diritto allo studio e alle pari opportunità delle persone con DSA nel percorso scolastico, universitario, nel

lavoro e in tutto il ciclo di vita, ai sensi degli articoli 1 e 2 dell'accordo Stato-regioni sulle indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento del 24 luglio 2012, e tenendo conto delle peculiarità regionali, la Regione autonoma della Sardegna conviene e raccomanda che la diagnosi di DSA sia tempestiva e che il percorso diagnostico debba essere attivato solo dopo la messa in atto da parte della scuola, dell'università e degli altri enti deputati all'inserimento lavorativo di interventi didattici-educativi e personalizzati.

2. La Regione adotta nelle aziende sanitarie le misure organizzative che consentono di attivare tempestivamente la consultazione per DSA.

3. I servizi pubblici effettuano il percorso diagnostico in coerenza con quanto indicato nell'articolo 2. La relazione diagnostica è prodotta in tempo utile per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste nel contesto scolastico, universitario e lavorativo e durante i concorsi, e comunque non oltre sei mesi dalla richiesta iniziale. Per quanto concerne gli studenti che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, la relazione diagnostica è prodotta entro e non oltre il 31 marzo. Fa eccezione la prima certificazione diagnostica che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui avviene. Per quanto concerne gli studenti universitari, la relazione diagnostica è prodotta in tempi utili per le selezioni di accesso ai corsi di laurea a numero programmato e corsi di valutazione della preparazione iniziale, in base a quanto previsto dai singoli atenei e comunque in qualsiasi altro momento del percorso accademico.

4. Nel caso in cui i servizi pubblici o accreditati dal servizio sanitario nazionale non siano in grado di garantire il rilascio delle certificazioni in tempi utili per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste e, comunque, quando il tempo richiesto per il completamento dell'iter diagnostico supera i sei mesi per tutte le persone con DSA, la Regione, per garantire la necessaria tempestività, attiva percorsi specifici per l'ac-

credito di ulteriori soggetti privati ai fini della applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 2010.

5. Fermo restando quanto indicato nell'articolo 2, al fine del rilascio delle diagnosi di DSA, sono accreditati singoli professionisti o strutture che possono dimostrare i seguenti requisiti:

- a) documentata esperienza nell'attività diagnostica nel campo dei DSA;
- b) se struttura, disponibilità di un'equipe multidisciplinare costituita da medici specialisti, psicologi e altri professionisti sanitari la cui competenza sia necessaria per la valutazione multidimensionale o se singolo professionista, disponibilità a collaborare con eventuali altre figure professionali tra quelle elencate nell'articolo 2, al fine di consentire l'adeguata multidimensionalità del percorso diagnostico e dell'assessment;
- c) dichiarazione di impegno a rispettare le raccomandazioni per la pratica clinica dei DSA (2007/2009) e il suo aggiornamento, nonché i risultati della Consensus conference dell'Istituto superiore di sanità, in merito:
 - 1) alle procedure diagnostiche utilizzate e più precisamente alla ricerca dei criteri di inclusione e di esclusione; alla adeguata misurazione delle competenze cognitive, alla rilevazione delle competenze specifiche e delle competenze accessorie necessarie alla formulazione del profilo del disturbo;
 - 2) alla formulazione della diagnosi; a questo fine, la diagnosi clinica è corredata dagli elementi che consentano di verificare il rispetto delle raccomandazioni della Consensus conference (2007-2009) e del suo aggiornamento, nonché della Consensus conference dell'Istituto superiore di sanità;
 - 3) alla multidisciplinarietà.

6. La Regione, sentito il comitato tecnico-scientifico sui DSA, definisce l'elenco dei professionisti e delle strutture accreditate e definisce modalità per verificare nel tempo il mantenimento dei requisiti previsti nel presen-

te articolo. Nelle more del completamento della procedura di accreditamento dei professionisti e delle strutture, la Regione individua misure transitorie per ovviare ad eventuali carenze o ritardi da parte dei servizi pubblici o già accreditati dal Servizio sanitario nazionale, al fine di usufruire delle misure previste dalla legge n. 170 del 2010. È comunque fatto salvo il diritto degli interessati e delle famiglie di rivolgersi presso strutture private o professionisti privati per l'attuazione del percorso diagnostico, con spesa a proprio carico.

Art. 12

Percorsi abilitativi, supporto educativo ed allo studio nel contesto scolastico ed extrascolastico e finanziamento per l'acquisto di strumenti tecnici

1. La Regione eroga agli studenti con DSA e alle loro famiglie (se trattasi di minore) che frequentino scuole di ogni ordine e grado e corsi universitari, un contributo annuale destinato all'attivazione di percorsi abilitativi e percorsi di supporto nello studio in ambito extrascolastico. Per quanto concerne i percorsi, questi sono finanziati per una durata di almeno un anno, eventualmente suddiviso in periodi parziali di durata minore, e dietro presentazione di progetto abilitativo che indichi chiaramente obiettivi, modalità di intervento e strumenti per la valutazione dell'efficacia, che sono valutati dal comitato tecnico-scientifico sui DSA. Per quanto concerne i percorsi di supporto nello studio, questi sono finanziati per tutta la frequenza scolastica ed universitaria. Per quanto concerne l'intervento nel contesto scolastico sono stipulati appositi protocolli di intesa con i comuni di residenza delle persone con DSA e con i competenti servizi delle province.

2. La misura del contributo, i criteri, i modi, i limiti e i termini per la concessione ed erogazione del medesimo, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale sentito il comitato tecnico-scientifico sui DSA. In ogni caso l'importo è tale da consentire la realizzazione di percorsi abilitativi di almeno un anno, da suddividersi anche in periodi parziali più brevi e la realizzazione di percorsi di supporto per lo studio che si realizzino durante l'intero anno scolastico e accademico. Gli strumenti

compensativi e le tecnologie assistive necessari per l'inclusione scolastica delle persone con DSA sono erogati attraverso specifici contributi alle persone e/o alle famiglie mediante la formula del bonus di compartecipazione alla spesa erogato in base alla fattura e rinnovabile non prima dei tre anni.

3. I contributi sono erogati sulla base di apposite graduatorie annuali secondo criteri da definirsi con il comitato tecnico-scientifico sui DSA e resi noti con apposita delibera regionale e sulla base delle disponibilità sui relativi capitoli di spesa.

Art. 13

Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in complessivi euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2014.

2. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2014-2016 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

UPB S05.01.001

Spese per il servizio sanitario regionale - parte corrente

2014	euro	1.000.000
2015	euro	1.000.000
2016	euro	1.000.000

in diminuzione

UPB S08.01.002

Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

2014	euro	1.000.000
2015	euro	1.000.000
2016	euro	1.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 1) della tabella A allegata alla legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014).

3. Alle relative spese si fa fronte con la suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2014-2016 e con quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 14

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).